Corte di Cassazione

Enti

La decisione

Il decreto legislativo n. 39 del 2010, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174 bis T.U.F., che disciplina il reato di falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione, non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 22 settembre 2011 (c.c. 23 giugno 2011) - LUPO, *Presidente* - SANDRELLI, *Relatore* - MARTUSCIELLO, *P.M.* (diff.).- P.m. Tribunale di Milano in proc. Deloitte & Touche, ricorrente

Osservazioni a prima lettura

1. Conformemente a quanto sostenuto in dottrina (ROSOLEN, E' ancora possibile configurare una responsabilità ex crimine degli enti in relazione alle falsità commesse dai responsabili della revisione, in Resp. Amm. Soc. enti, 2011, 2, 181), le Sezioni Unite escludono che la commissione dei reati di falsità nelle relazioni delle società di revisione attualmente prevista dall'art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 (sostitutivo degli artt. 2624 c.c. e 174 bis T.u.f.) possa dar vita alla responsabilità della società secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

In senso favorevole alla rilevanza, per la responsabilità degli enti, dei delitti ricompresi nel citato art. 27 si osserva come il reato della falsità nella revisione legale non abbia mai perso rilevanza penale in quanto la fattispecie delittuosa prevista ex art 2624 c.c., è confluita, contestualmente alla sua abrogazione, tra le condotte p. e p. ex art. 27 del D.Lgs n. 39 del 2010, dando così una continuità normativa alla repressione della condotta de qua e le le condotte previste e punite nei primi due commi dell'art. 27 D.Lgs n. 39 del 2010, sono le medesime previste dall'abrogato art. 2624 c.c. (richiamato ex art. 25 ter D.Lgs 231 del 2001). Di conseguenza, il rinvio operato dall'art. 25 ter D.Lgs n. 231 del 2001 sia da intendersi relativo non alla fattispecie penalsocietaria, ma al suo contenuto, a prescindere dal fatto che il medesimo venga trasposto ad altra sedes materiae (ovviamente, sempre che rimanga invariata la fattispecie del reato presupposto).

2. A tale orientamento, la Cassazione replica – richiamando anche la decisione del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano del 3 novembre 2010, vedila in *www.rivista231.it* – sostenendo che il principio di legalità –valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) "para-penale"

ARCHIVIO PENALE 2011, n. 3

delle persone giuridiche- impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25 ter del D.lgs. n. 231 del 2001, all'abrogato art. 2624 c.c. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

Secondo la pronuncia in esame, peraltro, tale esclusione non è il frutto non voluto di una svista o di una negligenza legislativa, ma è viceversa inquadrabile come il risultato di una precisa opzione del legislatore del 2010, nel quadro un riordino complessivo della materia della revisione contabile: in questa prospettiva, il nuovo assetto punitivo costituisce l'attuazione di un disegno politico-criminale del legislatore parlamentare che, pur escludendo la responsabilità degli enti, non si pone in contrasto con i vincoli comunitari di tutela funzionale, né si presta alle censure di irragionevolezza prospettate dall'ordinanza di remissione.